



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE ASL UTILIZZO SALE MORTUARIE OSPEDALIERE.

L'anno *duemiladodici*, addì **20/03/2012** alle ore **20.30** nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato dal Vice Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione *Straordinario* ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Presenti		
MATTIOLI Carla	Sindaco	SI
ARCHINA' Giuseppe	Consigliere_Ass	SI
TAVAN Enrico	Consigliere_Ass	SI
REVIGLIO Arnaldo	Consigliere_Ass	SI
ROCCI Renato	Consigliere	NO
PATRIZIO Rosa	Consigliere	SI
BRACCO Angela	Consigliere_Ass	SI
MORRA Rossella	Consigliere	SI
BRUNATTI Luca	Consigliere_Ass	SI
GARBERO Piero	Consigliere	SI
AMPRINO Silvio	Consigliere	SI
CROSASSO Gianfranco	Consigliere	SI
ROTELLA Giuseppe	Consigliere	NO
MARCECA Baldassare	Consigliere_Ass	SI
MATLI' Gian Luca	Consigliere	NO
BORELLO Cesare	Consigliere	AG
MONZO Umberto	Consigliere	SI
BALAGNA Roberto	Consigliere	NO
ZURZOLO Bastiano	Consigliere	AG
PICCIOTTO Mario	Consigliere	SI
PERNA Vincenzo	Consigliere	SI

Assume la presidenza il Presidente Sig. GARBERO Piero.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. GUGLIELMO Giorgio.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Si dà atto che alle ore 22,40 entra in aula il Consigliere Matli: presenti n. 16 componenti.

Illustra l'argomento l'Assessore Reviglio.

Intervengono i Consiglieri Picciotto e Reviglio.

Gli interventi saranno allegati a verbale successivamente dopo regolare trascrizione dei nastri di registrazione.

Il Presidente pone in votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 29 del 14/03/2012 presentata dall'Area Servizi Civici e di Supporto – Settore Servizi Demografici – Affari Legali ed Assicurativi, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, comprensiva della modifica, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE CONVENZIONE ASL UTILIZZO SALE MORTUARIE OSPEDALIERE.”

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Vista la deliberazione consiliare n. 38 del 30/03/2011, dichiarata immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2011 e pluriennale 2011/2013;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 dell'11/04/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano degli obiettivi assegnati ai Responsabili di Area unitamente alle risorse necessarie per l'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

visto l'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, in merito all'esercizio provvisorio;

visto il comma 16-quater dell'art. 29 del D.L. 29/12/2011, n. 216, convertito con modificazioni in L. 24/2/2012, n. 14, con cui è stato differito al 30 giugno 2012 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2012 per gli Enti Locali;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Con votazione espressa per appello nominale, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente:

Presenti: n. 16
Astenuti: n. =
Votanti: n. 16
Favorevoli: n. 16

DELIBERA

Di accogliere integralmente la proposta dell'Area Servizi Civici e di Supporto – Settore Servizi Demografici – Affari Legali ed Assicurativi, allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito;

Con 16 voti favorevoli su 16 presenti e votanti, palesemente espressi e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

Di dichiarare, attesa l'urgenza, con voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

~~~~~

/ep

## Area Servizi Civici e di Supporto

Al Consiglio Comunale  
proposta di deliberazione n. 29  
redatta dal Settore Servizi Demografici - Affari Legali ed Assicurativi

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE ASL UTILIZZO SALE MORTUARIE OSPEDALIERE.

### Premesso

- che il DPR n. 285/1990, recante l'approvazione del Regolamento nazionale di polizia mortuaria, espressamente prevede:

a) all'art. 64 che:

*“Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.*

*Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode ove esista e deve essere provvista di arredi per la deposizione dei feretri.*

*Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dall'art. 12, funziona come tale la camera mortuaria.*

*In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 11 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 12, comma 2”;*

b) all'art. 12 che:

*“I Comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:*

*- morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;*

*- morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;*

*- ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.*

*Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita”;*

c) all'art. 13 che:

*“I Comuni devono disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:*

*- mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;*

*- deposito per un periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;*

*- deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.”;*

- che, sul BUR Piemonte n. 32 dell'11 agosto 2011 è stata pubblicata la L.R. 3 agosto 2011, n. 15, recante *“Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20”;*

- che la legge predetta prevede:

a) all'art. 3, commi 5 e 6, che:

*“Se il decesso avviene in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi è espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, come individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite al commiato, previa certificazione del medico curante o di medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso. Tale certificazione attesta che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.*

*Oltre alle strutture comunali già esistenti, le strutture sanitarie pubbliche e private, che operano in regime di ricovero, in aggiunta alle salme di persone ivi decedute, ricevono, nei limiti delle proprie disponibilità, i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'ASL abbia certificato la non idoneità, di persone ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento, o per le quali vi è stata la richiesta di cui al comma 5, per:*

*a) il periodo di osservazione di cui al comma 2;*

*b) l'effettuazione del riscontro diagnostico, dell'autopsia o di altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria;*

b) all'art. 15, co. 1, lett. d), che:

*“Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, il consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, disciplina con apposito regolamento:*

*( ..... ) d) le strutture destinate alle funzioni di deposito per l'osservazione dei cadaveri, cui i comuni devono fare riferimento e i criteri per la ripartizione dei relativi oneri”;*

- che il regolamento di cui al punto precedente non risulta essere stato ancora emanato;

- che all'interno del cimitero comunale è ubicata una camera mortuaria, utilizzabile anche come deposito di osservazione, ma non un obitorio;

- che, negli anni scorsi, si è sempre usufruito, senza oneri a carico del Comune, delle strutture ospedaliere (camera mortuaria, obitorio) per garantire le prestazioni disciplinate dalla richiamata normativa;

- che, in data 13/2 u.s., ns. prot. n. 0002680, è pervenuta, da parte della ASL TO3, una proposta di convenzione per l'utilizzo delle camere mortuarie ospedaliere di Susa e Avigliana;

- che la predetta bozza di convenzione prevede:

a) la messa a disposizione, per i Comuni aderenti, delle citate strutture ospedaliere in funzione di camera mortuaria, deposito di osservazione, obitorio e sala autoptica (art. 1);

b) la corrispettività, con tariffe variabili da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 500,00 per ogni salma accolta (art. 3);

- che, esclusa l'ipotesi di fruibilità della camera mortuaria ospedaliera per assolvere alla funzione di cui all'art. 64, co. I, del DPR n. 285/1990 (sosta per esequie), risultando all'uopo idonea e sufficiente la camera mortuaria cimiteriale senza oneri a carico dell'ente, appare preferibile aderire alla predetta convenzione per vedere garantite le ulteriori funzioni ivi previste (deposito di osservazione, camera autoptica e obitorio), poichè:

a) il pagamento delle tariffe di cui in convenzione assorbirebbe ogni costo a carico del Comune - necessario al mantenimento delle strutture de quibus e per l'erogazione delle prestazioni

normativamente imposte- come, ad esempio, quello inerente la sorveglianza, obbligatoria ex art. 12 del DPR n. 285/1990 per tutto il periodo di osservazione delle salme;

b) verrebbe pattiziamente disciplinato l'utilizzo dell'obitorio, obbligatorio ex art. 13 del DPR n. 285/1990, presente presso le strutture ospedaliere ma non presso il cimitero, con conseguente certa definizione di obblighi, diritti e costi;

c) la previsione convenzionale di tariffe connesse all'effettivo utilizzo in luogo di un canone annuo consentirebbe un rilevante contenimento dei costi a carico dell'ente, considerata la sporadicità e il numero minimo di casi di decessi su pubblica via o luogo pubblico o in abitazioni inadatte;

d) verrebbe data sostanziale applicazione al disposto di cui all'art. 15, co. I, lett. d), in attesa dell'emanazione del regolamento ivi previsto,

- che la bozza di convenzione in questione non prevede oneri a carico del Comune per l'ipotesi di utilizzo della camera mortuaria su richiesta dei familiari o conviventi, ex art. 3, commi 5 e 6, L.R. n. 15/2011, dovendo essi restare a carico dei richiedenti, non sussistendo (fermi gli adempimenti amministrativi di riferimento) un obbligo in tal senso in capo all'ente;

Tutto ciò premesso,

Si propone

che il Consiglio Comunale deliberi:

1) di approvare lo schema di convenzione tra ASL TO3 e Comune di Avigliana per l'utilizzo delle sale mortuarie dei presidi ospedalieri di Susa e Avigliana, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere, in rappresentanza del Comune ed in applicazione del disposto di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, da parte del Direttore dell'Area Servizi Civici e di Supporto, all'uopo autorizzato;

2) di dare atto che le spese, eventuali, derivanti dall'adozione del presente atto troveranno copertura negli appositi stanziamenti di bilancio.

Il Direttore  
Area Servizi Civici e di Supporto  
F.to Dott. Luigi Zizzari



l'Assessore ai Servizi Cimiteriali  
F.to Arnaldo Reviglio



# Pareri

Comune di Avigliana

## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2012 / 29**

Ufficio Proponente: **Servizi Demografici - Affari Legali ed Assicurativi**

Oggetto: **APPROVAZIONE CONVENZIONE ASL UTILIZZO SALE MORTUARIE OSPEDALIERE.**

## Parere tecnico

Ufficio Proponente (Servizi Demografici - Affari Legali ed Assicurativi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 14/03/2012



Il Responsabile di Settore

*F.F.* Dr Luigi Zizzari

## Parere contabile

Contabilità e Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 14/03/2012



Responsabile del Servizio Finanziario

*F.F.* Rag Susanna Mollar





## CONVENZIONE TRA L'A.S.L. TO3 E I COMUNI DI:

CESANA, MONCENISIO, SALBERTRAND, EXILLES, GIAGLIONE, GRAVERE, MEANA, MONPANTERO, SUSÀ, BUSSOLENO, SAN GIORIO, CHIANOCCHIO, BRUZOLO, SAN DIDERO, BORGONE, VILLARFOCCHIARDO, VALGIOIE, COAZZE, GIAVENO, REANO, SANT'ANTONINO, VAIE, CHIUSA DI SAN MICHELE, SANT'AMBROGIO, AVIGLIANA, BUTTIGLIERA ALTA, RUBIANA, CAPRIE., PER L'UTILIZZO DELLE SALE MORTUARIE DEI PRESIDII OSPEDALIERI DI AVIGLIANA E SUSÀ.

Premesso che i comuni di: CESANA, MONCENISIO, SALBERTRAND, EXILLES, GIAGLIONE, GRAVERE, MEANA, MONPANTERO, SUSÀ, BUSSOLENO, SAN GIORIO, CHIANOCCHIO, BRUZOLO, SAN DIDERO, BORGONE, VILLARFOCCHIARDO, VALGIOIE, COAZZE, GIAVENO, REANO, SANT'ANTONINO, VAIE, CHIUSA DI SAN MICHELE, SANT'AMBROGIO, AVIGLIANA, BUTTIGLIERA ALTA, RUBIANA, CAPRIE ubicati nell' area territoriale di questa Azienda non dispongono, presso i propri cimiteri, di strutture adibite a Camera Mortuaria aventi le caratteristiche previste dal capo III del D.P.R. 10.09.1990 n° 285,

l'art. 14 del citato D.P.R. Dispone che i depositi di Osservazione e gli Obitori possono essere istituiti dal Comune anche presso Ospedali e altri Istituti Sanitari ovvero in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici;

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### ART. 1 - OGGETTO

L' A.S.L. TO3 si impegna a mettere a disposizione dei Comuni le Camere Mortuarie (Sala Osservazione, Celle Frigorifere, Sala Autoptica, Sale Ardeni) dei Presidii Ospedalieri di Avigliana e Susa per il ricovero e la custodia delle Salme, rinvenuti cadavere in territorio comunale in cui il P.M. decida di non consegnare il corpo alla famiglia per ulteriori accertamenti, nonché per l'espletamento di eventuali riscontri autoptici sulle medesime.

Sono di competenza dei Comuni lo svolgimento delle pratiche amministrative e l' emanazione di atti relative a deposito, trasporto, autopsia, seppellimento ed altri trattamenti della salma disciplinati dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 10.09.1990 n° 285 Capi da I a VIII).

Nei casi di "abitazioni inadatte" nelle quali sia pericoloso mantenere le Salme (non soggette al sequestro cautelativo a disposizione dell' Autorità giudiziaria) per il prescritto periodo di osservazione, si concederanno ai Comuni l'uso esclusivamente delle Sale Ardeni.

(In questo caso il Sindaco dovrà inviare fax o lettera alla Direzione Sanitaria certificante l'abitazione inadatta).

#### ART. 2 - MODALITA'

1. I Comuni provvedono, in proprio o tramite Ditte convenzionate, al recupero delle Salme dei rinvenuti cadavere sul loro territorio ed al loro conferimento presso le Camere Mortuarie dei PP. OO. Avigliana e/o Susa.
2. Le Forze dell'ordine e/o le Ditte di Onoranze Funebri incaricate alla rimozione del Cadavere, devono contattare telefonicamente l'Operatore Tecnico della Direzione Sanitaria di turno o reperibile tramite i Centralini dei PP.OO. di Avigliana o Susa.



L'operatore tecnico di turno indicherà, in base alla divisione del territorio e alla disponibilità di posti nelle celle-frigo, quale sia l'Ospedale di riferimento.

3. Le Ditte di O.F. Incaricate dai Comuni al trasporto delle Salme, devono recarsi presso le Camere Mortuarie dell'Ospedale di riferimento indicate dall'Operatore dell'A.S.L. To 3 e depositare la Salma su di una barella nell' apposita "Sala di Osservazione".

Negli orari di chiusura delle Camere Mortuarie, le Ditte di O.F. devono prima recarsi presso il Centralino / Portineria per il ritiro delle chiavi di accesso alle Camere Mortuarie – locale "Sala di Osservazione", previo esibizione di un documento di riconoscimento e firmando l'apposito registro per il ritiro e la successiva riconsegna delle chiavi. Copia del "Verbale di rimozione" effettuato dalle Forze dell'Ordine, dovrà essere consegnata al Centralino o se presente direttamente all' Operatore di Direzione Sanitaria.

4. Il personale addetto ai Centralini/Portinerie dei PP.OO. di Avigliana e Susa è tenuto alla debita compilazione in ogni sua parte dell' apposito registro per la consegna delle chiavi per l' utilizzo delle Sale di Osservazione presso le Camere Mortuarie da parte delle O.F. incaricate dai Comuni.

Prima della consegna delle chiavi delle Camere Mortuarie comunque e sempre, dovrà essere avvisato telefonicamente l' Operatore Tecnico della Direzione Sanitaria in servizio o reperibile.

5. In particolare l'A.S.L. To 3 autorizza le Ditte incaricate dai Comuni, a tal fine, all' utilizzo dei locali di "Osservazione Salme" dei PP.OO. di Avigliana e Susa.

Per ogni successiva esigenza a tale riguardo, interverranno gli Operatori dell'A.S.L. To3. (Eventuale richieste dei Medici Legali o delle Forze dell'Ordine di effettuare immediatamente esami esterni sulle Salme, Visite Necroscopiche, Salme in Cella, visite dei Parenti -se autorizzate dalle Forze dell'Ordine).

6. Qualora la Salma dovesse essere sottoposta a Riscontro Autoptico (Art. 37) o Autopsia Giudiziaria, gli Operatori dell'A.S.L. (negli orari di servizio o reperibilità) curano l'operatività ed il supporto tecnico ai Medici Legali o Anatomici-Patologi nell'indagine.

In caso di Riscontro Autoptico, non disposto dall' Autorità Giudiziaria, qualora venga cioè richiesto dal Medico Curante del Deceduto (impossibilità di compilare la scheda ISTAT) tale richiesta dovrà essere recapitata presso la Direzione Sanitaria del P.O. di riferimento. Sarà cura degli Operatori di Direzione Sanitaria inviare tale richiesta al servizio di Medicina Legale dell' A.S.L. TO3 sede di Collegno e curare le varie fasi di operatività e supporto tecnico.

7. Solo al ricevimento del Nulla-Osta da parte dell'Autorità Giudiziaria, gli Operatori dell'A.S.L. riconsegneranno la Salma all' Impresa Funebre incaricata dai Familiari o dal Comune per la Vestizione e successiva esposizione del feretro presso le "Sale Ardentí" delle Camere Mortuarie fino al giorno del funerale. (Orario di visita delle "Sale Ardentí" Susa e Avigliana - Tutti i giorni dalla 08.00 alla 20.00).

### **ART. 3 – CORRISPETTIVI**

I Comuni si impegnano ad erogare le seguenti tariffe per i servizi effettivamente resi:

- Euro 300,00 quale corrispettivo per l' utilizzo della Camera Mortuaria per il periodo di Osservazione, comprensivo di uso della cella frigorifera delle salme custodite a disposizione dell' Autorità Giudiziaria e successivamente delle Sale Ardentí determinato forfettariamente per ogni deposito di Salma;
- Euro 200,00 quale corrispettivo per l' utilizzo delle Camere Ardentí alle Salme ricoverate in seguito a richiesta del Sindaco per abitazione inadatta, determinato forfettariamente per ogni deposito di Salma;

- Euro 500,00 quale corrispettivo per l' utilizzo della Camera Mortuaria per il periodo di Osservazione, comprensivo di uso della cella frigorifera, utilizzo della Sala Autopsie incluso lo smaltimento dei rifiuti e successivamente delle Sale Ardentì determinato forfettariamente per ogni deposito di Salma.

#### **ART. 4 – LIQUIDAZIONE**

Sulla base di periodica attestazione, a cura delle Direzioni Sanitarie dei PP. OO. Avigliana e Susa, dei servizi effettivamente resi, l' A.S.L. To3 provvede all' emissione di regolare fattura da liquidare da parte dei Comuni entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura.

#### **ART. 5 – ASSICURAZIONE**

Ciascun Comune dovrà assicurare le necessarie, rispettive coperture assicurative del personale incaricato a svolgere le attività in oggetto della presente convenzione sia per gli aspetti infortunistici sia per quelli relativi a responsabilità civile.

#### **ART. 6 – DURATA**

La presente convenzione ha validità triennale e potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti con apposito provvedimento.

E' fatta salva la facoltà di recesso anticipato da ambo le parti contraenti, da notificarsi mediante lettera raccomandata con preavviso di almeno 90 giorni.

#### **ART. 7 – DECORRENZA**

La presente convenzione esplica i suoi effetti tra le parti contraenti a decorrere dal 01 Febbraio 2012 anche qualora le stesse addivengano alla stipula in data successiva.

#### **ART. 8 – MODIFICHE**

Eventuali modifiche o integrazioni del presente disciplinare, concordate tra le parti contraenti, costituiranno oggetto in atti aggiuntivi ed integrativi alla presente convenzione con effetto dall' ultima sottoscrizione.

#### **ART. 9 – RISERVATEZZA**

L' A.S.L. TO3 e i Comuni si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano a conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivati dall' attività svolta, in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 196/03.

Il personale dipendente dell' A.S.L. TO3 prestatore dell' attività disciplinata dalla presente convenzione opera quale incaricato al trattamento dei dati in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs 196/03, in relazione alle operazioni di elaborazione dei dati personali e sensibili sulle quali venga a conoscenza durante l' espletamento dei compiti assegnatigli.

#### **ART. 10 – CONTROVERSIE**

Per ogni eventuale controversia insorgente tra le parti contraenti derivante dalla presente convenzione è competente il Foro di Torino.

Per quanto non previsto dal presente atto si rinvia alle norme generali vigenti in materia.

#### **ART. 11 – REGISTRAZIONE**

La presente convenzione, debitamente sottoscritta, è soggetta a registrazione solo in caso d' uso ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 26.04.1986 n° 131, con relativo onere a carico del richiedente.

Letto approvato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE  
F.to GARBERO Piero

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. GUGLIELMO Giorgio

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio virtuale on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_.

Avigliana, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. GUGLIELMO Giorgio

---

### ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DELL'ESECUTIVITA'

**La presente deliberazione:**

☒ **viene**

**pubblicata all'Albo Pretorio virtuale on line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal \_\_\_\_\_.**

ai sensi dell'art. 124 - comma 1 – T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000.

☐ **viene**

**ripubblicata all'Albo Pretorio virtuale on line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal \_\_\_\_\_.**

ai sensi dell'art. 83 - comma 3 dello Statuto Comunale.

☐ **è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_**

☐ **è stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è diventata esecutiva a decorrere dalla data del presente verbale.**

Avigliana, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. GUGLIELMO Giorgio

